

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 30/09/2019

N° Delibera: 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE TRA I COMUNI DI ISCHIA (NA) E BARANO D'ISCHIA (NA) DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE (ART. 98 T.U. N. 267/2000) – PROROGA

L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di Settembre alle ore 12:12 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI		Presente
2	BUONO PAOLINO		Presente
3	BUONO PIETRO		Assente
4	BUONO SERGIO		Assente
5	DI COSTANZO DANIELA		Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO		Assente
7	DI MEGLIO CLOTILDE		Presente
8	DI MEGLIO MARIO		Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE		Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA		Presente
11	LOMBARDI GEMMA		Presente
12	MANGIONE EMANUELA		Presente
13	VACCA ALESSANDRO		Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott. Giovanni Amodio.

Il Presidente Dott. Paolino Buono, alle ore 12:12, dichiara aperta la seduta dopo aver verificato la presenza del numero legale. Alle 12:15 entrano i Consiglieri Buono Sergio e Di Meglio Aniello, sicché sono presenti 12 Consiglieri su 13 (assente il Consigliere Buono Pietro).

Il Presidente pone in discussione il primo argomento all'ordine del giorno. I Consiglieri di minoranza si rifanno alle motivazioni precedentemente espresse e relative all'adozione della Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 30/06/2017.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 12

VOTI FAVOREVOLI 8

VOTI CONTRARI 4 (Consiglieri di minoranza)

ASTENUTI 0

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l'art. 98 del T.U. n. 267/2000, al comma 3°, prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione nazionale o regionale dell'Agenzia secondo le rispettive competenze;

che con delibera di C.C. n. 11 del 25.05.2012 veniva approvato il rinnovo della convenzione di segreteria fra i comuni di Ischia e Barano d'Ischia approvando contestualmente lo schema di convenzione;

che con delibera di C.C. n. 9 del 07.05.2013 veniva rinnovata la convenzione fino al 01.09.2015;

che con delibera di C.C. n. 11 del 28.09.2015 veniva rinnovata la convenzione fino alla scadenza del mandato sindacale;

che con delibera di C.C. n. 13 del 30.06.2017 veniva rinnovata la convenzione per ulteriori anni due

che a seguito di intese avute con il Comune di Ischia, quest'ultimo ha manifestato interesse per la proroga della convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale;

RILEVATO che anche per questo Ente la proroga della Convenzione di Segreteria è di notevole interesse, in quanto consente sia al Segretario Comunale uno scambio di conoscenze amministrative ed organizzative fra Enti diversi sia alla struttura di entrambi i Comuni di trasferire e mutuare differenti modelli applicativi di procedure, che possono consentire ad entrambi gli enti locali di adattare i processi organizzativi alle esigenze dei cittadini per fornire servizi più qualificati e più aderenti alle esigenze collettive;

PRESO ATTO:

- che la convenzione in essere prevede, all'art. 7, che le spese derivanti la gestione in convenzione vengono ripartite per il 30% a carico del Comune di Barano d'Ischia e per il 70% a carico di quello di Ischia;
- che dalla convenzione si evincono tutti gli elementi previsti dal vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO la Convenzione attualmente in essere composta da n. 10 articoli;

VISTO il D.P.R. 465/97

VISTO le Deliberazioni dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/99 , 164/2000 e 181/02

VISTO l'art 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001

VISTI gli artt. 30 e 98 del T.U. n. 267/2000;

VISTO il CCNL di categoria sottoscritto il 14.12.2010, relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009, biennio 2006 – 2007 e il CCNL di categoria sottoscritto il 01.03.2011, relativo al biennio economico 2008 - 2009;

VISTE la delibere di C.C. n. 11/2012, 9/2013, 11/2015 e 13/2017;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

delibera

1. di approvare la proroga dell'istituzione della sede di Segreteria convenzionata fra il Comune di Ischia (NA) classificato di 1 B e il Comune di Barano d'Ischia (NA) classificato di C.3, ai sensi dell'art. 98 c.3 del T.U. 267/00, individuando contestualmente il Comune di Ischia quale comune capo Convenzione e stabilendone la durata in anni uno, confermando integralmente la convenzione precedentemente in essere;

2. di Confermare il dr. Amodio Giovanni, nato a Napoli il 24.06.1953, (Codice 1055) Segretario Generale della Segreteria Generale di 1B del Comune di Ischia (ID sede 63037) in servizio dal 1 ottobre 2002, giusto decreto sindacale di nomina n. 64/2002, quale Segretario Generale titolare della Convenzione di segreteria fra il comune di Ischia (NA) e di Barano d'Ischia (NA);

Inoltre

su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione.

DELIBERA

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE TRA I COMUNI DI ISCHIA (NA) E BARANO D'ISCHIA (NA) DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE (art. 98 T.U. n.267/2000)

ART. 1

Il Comune di Ischia (NA) con atto consiliare n. 18 del 26.09.2019 ed il Comune di Barano d'Ischia (NA) con atto consiliare n. XX del xx.09.2019 hanno stabilito di prorogare la convenzione in essere per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 98 del T.U. n. 267/2000

ART.2

La convenzione tra detti Enti avrà la durata di anni uno e potrà essere rinnovata non tacitamente e sempre nel rispetto dell'art. 98 del T.U. n. 267/2000 e di altre disposizioni di legge e di attuazione dell'Agenzia Nazionale e/o Regionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per decisione di uno dei due Sindaci con relativo atto consiliare del Comune che ne propone lo scioglimento.

In caso di scioglimento anticipato i Sindaci convengono che il Segretario resterà attribuito al Comune di Ischia (NA) Capo Convenzione, previo assenso del Segretario.

ART. 3

I Sindaci degli Enti convenzionati sono responsabili dell'attuazione ed esecuzione della presente convenzione.

I rappresentanti per la convenzione, potranno riunirsi in qualunque momento senza formalità, ogni qualvolta uno dei due abbia necessità inerenti al rapporto convenzionato, anche su suggerimento del Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale partecipa alla riunione dei rappresentanti, e se richiesto formula pareri e suggerimenti per il buon andamento convenzionale nel rispetto delle norme ispiratrici del T.U. sugli EE.LL. n. 267/2000, nonché di norme di legge e regolamenti comunali.

ART. 4

Il Segretario Comunale è nominato a termini delle vigenti disposizioni ed il suo stato giuridico ed economico è regolato dalle leggi, dai regolamenti e dal CCNL dei segretari comunali e provinciali contratti in vigore.

Il Segretario Comunale può essere revocato dal Sindaco Capo convenzione unicamente nel rispetto e nei casi previsti delle disposizioni di legge (art. 100 del T.U. 267/200), sentito il Sindaco dell'altro Comune.

Il Sindaco del Comune di Ischia (NA) - Capo Convenzione - sentito quello di Barano d'Ischia (NA), procede alla individuazione del segretario dell'istituita Convenzione, nella persona del Segretario Generale in servizio, titolare della segreteria del Comune di Ischia, Giovanni Amodio nato a Napoli il 24 giugno 1953 iscritto nella fascia A, comunicando il provvedimento all'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per la formale e rituale assegnazione alla sede Convenzionata .

Al Segretario della convenzione possono essere attribuite le funzioni di cui alla lettera "e", 4° comma, dell'art.97 del T.U. n. 267/2000 anche da parte di anche di un singolo comune, che in tal caso se ne accollerà interamente l'onere.

ART.5

Il Segretario Comunale presterà servizio secondo l'orario di lavoro, che in via convenzionale si stabilisce in 36 ore settimanali, oltre le ore necessarie per l'espletamento delle attività di istituto, e non potrà eccedere quello massimo consentito dal vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali. L'orario sarà determinato di comune accordo con provvedimento dei Sindaci dei Comuni consorziati ai sensi dell' art. 19 del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali,.

Il Segretario assicurerà la presenza presso i Comuni convenzionati in ragione del 70% per il Comune di Ischia (NA) e del 30% per quello di Barano d'Ischia (NA) dell'orario di lavoro dei Comuni Convenzionati necessario all'espletamento dell'incarico affidatogli.

Ai soli fini amministrativi, il Comune di Ischia (NA) capo-convenzione e ne assume i relativi obblighi derivanti ex lege.

ART. 6

Gli assegni spettanti al Segretario Comunale sono quelli fissati dalla legge, ed essi verranno corrisposti al lordo delle ritenute di legge, dal Comune di Ischia, capo convenzione, con scadenze mensili posticipate.

Al Segretario Comunale della convenzione spettano tutte le competenze previste dal vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali, per cui ai sensi dello stesso, compete oltre al normale trattamento una retribuzione annuale aggiuntiva pari al 25% del trattamento economico annuo lordo in godimento, come previsto dall' art. 45 del medesimo CCNL, oltre alle spese di trasferta debitamente documentate per recarsi presso i comuni convenzionati per l'esercizio delle sue funzioni da liquidarsi secondo legge.

Il carico della spesa totale prevista nel presente articolo verrà ripartito fra gli Enti nello stesso modo con cui avviene il riparto di ogni altra spesa specificata al successivo art. 8 ad eccezione di quelle eventuali derivanti dall'ultimo comma del precedente articolo 5 della presente e delle spese di viaggio dal comune di Ischia al comune di Barano che ricadono integralmente sul comune di Barano.

ART. 7

Le spese dipendenti dal funzionamento del servizio verranno anticipate dal Comune capo-convenzione ed il loro riparto verrà determinato sulla base delle rispettive aliquote percentuali dell' 70% nei confronti del Comune di Ischia e del 30% nei confronti del Comune di Barano d'Ischia.

A tal uopo si quantifica in via presuntiva il costo mensile a carico del Comune di Barano d'Ischia nel modo di seguito riportato: competenze per 12 mesi € 35.346,47 inclusi oneri al 35,18% oltre tredicesima mensilità pari a € 2.945,54 inclusi oneri al 35,18% per un totale generale di € 38.292,00 oneri al 35,18% inclusi, competenza mensile € 2.945,54 oneri al 35,18% inclusi pari al 30 % del costo complessivo della retribuzione spettante al Segretario Generale di € 117.821,55 più tredicesima mensilità pari a 9.818,46 inclusi oneri al 35,18% per un totale di € 127.640,02 così come certificato dall' Ufficio Personale dell'Ente. L'importo a carico del Comune di Barano d'Ischia verrà dallo stesso versato entro la fine del mese di competenza.

ART. 8

Il riparto delle spese effettive sostenute dal Comune di Ischia avverrà al 31.12. di ogni anno. A tal uopo il Responsabile del Settore finanziario del Comune di Ischia invierà al

Comune di Barano d'Ischia prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute; il Comune di Barano d'Ischia nei 15 giorni successivi alla ricezione di tale prospetto potrà chiedere eventuali chiarimenti procedendo nei successivi ulteriori 15 giorni alla liquidazione delle eventuali differenze.

ART.9

La proroga della presente convenzione entrerà in vigore subordinatamente al parere favorevole dell' Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART .10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni generali di legge contrattuali e regolamenti vigenti in materia.

IL SINDACO di ISCHIA
Dott. Vincenzo Ferrandino

IL SINDACO di BARANO d'ISCHIA
Dott. Dionigi Gaudio

